

A116-0019479-30/10/2024-P - Allegato Utente 2 (A02)	<div>COMUNE DI ALA (TN) 85000870221 Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27bis della tabella allegato B al D.P.R. 26.10.1972 n. 642</div>	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	COMUNE DI ALA	PROVINCIA DI TRENTO
	CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO E GESTIONE	
	COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	
	COD. CIG _____	
	Tra le parti:	
	1. COMUNE DI ALA , C.F. 85000870221, con sede in Ala, Piazza San	
	Giovanni n. 1, rappresentato da _____, di seguito denominato anche	
	“Comune”;	
	2. ASSOCIAZIONE _____, C.F. _____, con sede in	
	_____ (___), Via _____, rappresentata _____, di seguito	
	denominata anche “Associazione”;	
	preMESSo che	
	- la legge 14 agosto 1991 n. 281 " <i>Legge quadro in materia di animali di</i>	
	<i>affezione e prevenzione del randagismo</i> " affida alla competenza dei Comuni	
	la gestione delle attività connesse al controllo della popolazione canina e	
	felina, prevedendo in particolare che i Comuni si occupino della cattura dei	
	gatti randagi o vaganti e del loro ricovero, cura, mantenimento e custodia	
	temporanea e permanente in apposite strutture, nonché delle problematiche	
	relative agli animali domestici e sinantropi;	
	- la medesima legge prevede altresì che gli enti e le associazioni	
	protezionistiche possono, d'intesa con le Unità Sanitarie Locali, avere in	
	gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della	
	salute e le condizioni di sopravvivenza;	

	- le attività di controllo e gestione delle colonie feline, (c.d. gatti in libertà), ai	
	sensi della normativa citata possono pertanto essere affidate ad Associazioni	
	aventi finalità zoofile e/o protezionistiche, senza scopi di lucro e	
	giuridicamente riconosciute;	
	- tali attività sono inoltre disciplinate dalla L.P. 28 marzo 2012 n. 4	
	<i>“Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo”</i> , che	
	prevede (art. 10) a carico dei comuni la tutela dei gatti delle colonie feline,	
	favorendo l'azione di associazioni che hanno come fine la tutela degli animali	
	e che, sotto la vigilanza dell'Azienda Provinciale per i servizi sanitari, ne	
	assicurano la cura e la sopravvivenza;	
	- inoltre l'art. 11 <i>“soccorso di animali”</i> della citata L.P. 28 marzo 2012, n. 4,	
	prevede, a carico dei comuni, direttamente o in collaborazione con le	
	associazioni con finalità di tutela degli animali, la cattura, il trasporto e la	
	custodia degli animali d'affezione senza proprietario;	
	- relativamente all’ <i>“assistenza medica e chirurgica di base”</i> ai gatti che	
	vivono in libertà e di <i>“pronto soccorso”</i> , si fa riferimento alla deliberazione	
	della giunta provinciale n. 593 di data 8 maggio 2020 recante indicazioni	
	all'Azienda provinciale per i servizi sanitari sulla tipologia di interventi da	
	erogare, a proprie spese;	
	- le disposizioni normative provinciali demandano all'Azienda provinciale per i	
	servizi sanitari, fra le altre, la sterilizzazione, su richiesta dei comuni, dei gatti	
	che vivono in libertà.;	
	- l'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 <i>“Codice del Terzo Settore”</i> e	
	ss.mm.ii. stabilisce che:	
	a) gli enti del Terzo settore (ETS) esercitano in via esclusiva o principale una	

	o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di	
	lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;	
	b) fra tali attività di interesse generale, svolte in conformità alle norme	
	particolari che ne disciplinano l'esercizio, rientrano interventi e servizi	
	finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente	
	e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;	
	- l'articolo 55 del richiamato D.Lgs. 117/2017 pone in capo alle	
	amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle proprie funzioni di	
	programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei	
	servizi nei settori di attività di cui al richiamato articolo 5, assicurano il	
	coinvolgimento attivo degli ETS attraverso forme di co-progettazione nel	
	rispetto dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza,	
	economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale;	
	- il comune di Ala ha stipulato con il comune di Rovereto apposito accordo	
	amministrativo per disciplinare i rapporti amministrativi e finanziari per i vari	
	servizi offerti dalla struttura del canile di Rovereto, fra i quali la custodia dei	
	gatti di colonia, in base alla disponibilità dei posti assegnati;	
	- per la gestione e per la cura delle colonie dei gatti, i comuni e l'azienda	
	sanitaria possono avvalersi di enti e associazioni protezioniste sulla base di	
	apposite convenzioni, nelle quali sono disciplinati i rapporti giuridici e	
	finanziari così come disciplinato dall'art. 11 del regolamento attuativo della	
	citata legge provinciale, D.P.P. 20.09.2013, n. 23-125/Leg.	
	Tutto ciò premesso, in esecuzione della determinazione del responsabile	
	dell'Area tecnica n. ____ del _____, si conviene e si stipula quanto segue:	
	Articolo 1 - Oggetto	

	Il comune riconosce la necessità di provvedere al contenimento della	
	popolazione felina randagia (gatti di colonia esistenti sul territorio comunale)	
	ed al soccorso degli animali di cui al comma 3 dell'art. 11 della L.P. 28 marzo	
	2012, n. 4 e che tali finalità si possono conseguire attraverso le seguenti	
	azioni:	
	a) promuovere la tutela ed il benessere delle colonie feline mediante	
	interventi volti ad alimentare gli animali e a curare i soggetti malati;	
	b) attuare politiche di contenimento delle nascite mediante interventi di	
	sterilizzazione;	
	c) sviluppo di progetti dell'associazionismo e la contestuale valorizzazione	
	delle esperienze dei soggetti operanti nel campo del volontariato;	
	d) favorire e promuovere la cultura del benessere animale e la corretta	
	relazione uomo animale;	
	e) mantenimento del decoro e della salubrità delle aree su cui insistono le	
	colonie feline.	
	Articolo 2 - Censimento delle colonie della popolazione felina randagia	
	L'associazione si impegna a provvedere, per il periodo di durata della	
	convenzione e con periodicità almeno semestrale, al costante	
	aggiornamento dei dati relativi al censimento delle colonie di gatti randagi	
	esistenti nel territorio del comune di Ala.	
	Articolo 3 - Sterilizzazioni	
	Gli interventi per la limitazione delle nascite, avverranno mediante	
	sterilizzazione chirurgica.	
	Per snellire al massimo lo svolgimento di tale attività, la programmazione	
	degli interventi verrà definita di concerto con l'associazione e per quanto	
	4	

		possibile con l'A.P.S.S.	
		L'associazione si farà carico della cattura dei gatti da sterilizzare, attraverso propri operatori volontari, i cui nominativi faranno parte di un elenco che dovrà essere inviato al referente comunale incaricato.	
		L'associazione si impegna, inoltre, ad attuare le operazioni di cattura e di trasporto degli animali in maniera corretta, nel rispetto della tutela della salute degli esemplari catturati, nel rispetto del protocollo sanitario redatto e del Testo Unico Europeo.	
		I felini sottoposti all'intervento verranno contrassegnati con chip a carico del comune di appartenenza, come previsto da normativa, e marcatura orecchio.	
		Gli esemplari sottoposti a sterilizzazione verranno collocati presso il gattile, per il periodo di degenza ed osservazione, come previsto ed indicato dai sanitari (nel rispetto dei costi previsti nella convenzione in essere fra i Comuni).	
		Durante tale periodo l'alimentazione e l'assunzione delle terapie farmacologiche prescritte dai sanitari agli animali verrà assicurata dagli operatori volontari dell'associazione.	
		Al termine della degenza gli stessi volontari provvederanno a re-immettere in libertà gli animali presso le colonie da cui erano stati prelevati. Eventuali problemi di tipo sanitario o decessi di animali insorti durante le degenza post operatoria dovranno essere tempestivamente segnalati all'A.P.S.S., per le opportune verifiche.	
		Articolo 4 - Miglioramento delle condizioni di vita dei gatti randagi e loro cura all'interno delle colonie	
		L'associazione dovrà fornire al Comune l'elenco delle persone autorizzate ad	
		5	

	operare direttamente sugli animali in libertà (cosiddetti conduttori); dovranno	
	essere altresì comunicate tempestivamente le variazioni di tali nominativi, a	
	garanzia delle procedure eseguite.	
	Ai conduttori è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei	
	gatti, nelle aree in cui vi sono colonie feline regolarmente censite. I conduttori	
	devono rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la	
	dispersione di alimenti, utilizzando alimenti secchi per evitare la facile	
	deteriorabilità e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono	
	alimentati. Eventuali interferenze o irregolarità verranno tempestivamente	
	comunicate al Comune, che provvederà ad ammonire direttamente gli artefici	
	di tali anomalie.	
	L'associazione si impegna a supportare i volontari, deputati all'alimentazione	
	delle colonie, nel mantenimento decoroso delle stesse.	
	La qualità e la quantità degli interventi dovrà essere garantita per tutta la	
	durata del contratto.	
	Articolo 5 - Obblighi delle parti	
	L'associazione si impegna ad effettuare con continuità gli interventi oggetto	
	della presente convenzione.	
	Si impegna inoltre a dare tempestiva comunicazione delle interruzioni che,	
	per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.	
	Le parti sono tenute a comunicare reciprocamente e con tempestività ogni	
	evento che possa incidere sull'attuazione del progetto o sulla validità della	
	presente convenzione.	
	L'associazione, tramite i propri responsabili, vigila sullo svolgimento delle	
	attività, avendo cura di verificare che queste vengano svolte con modalità	
	6	

	tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.	
	L'associazione si impegna inoltre a sollevare il Comune da ogni rischio,	
	danno, molestia o responsabilità connessi allo svolgimento delle attività di cui	
	trattasi, che dovessero verificarsi a propri aderenti o mezzi, nonché a terzi o	
	a cose di terzi, escluso quanto previsto dalle normative vigenti o eventi	
	imputabili a calamità naturali che restano in toto in carico al Comune.	
	Il Comune e l'Associazione si impegnano ad attuare una campagna di	
	sensibilizzazione per contenere il fenomeno dell'abbandono dei gatti di	
	proprietà e all'introduzione non autorizzata di gatti vaganti da altri comuni,	
	che contribuiscono in modo negativo e forzoso al ripopolamento delle colonie	
	feline e all'aumento dei gatti vaganti sul territorio che produce aggravio di	
	costi sanitari in capo allo stesso Comune.	
	Il Comune inoltre si impegna a rimborsare all'associazione le spese	
	sostenute, nell'importo indicato nel successivo art. 8.	
	Articolo 6 – Distribuzione del cibo	
	L'Associazione si farà carico di provvedere a quanto necessario al	
	sostentamento delle colonie feline in termini di distribuzione del cibo fornito	
	dal Comune ai conduttori; questo avverrà con cadenza mensile, su	
	indicazione del Comune. Il luogo della distribuzione è fissato presso il	
	magazzino comunale in Via della Costituzione ad Ala. L'amministrazione	
	comunale si riserva la facoltà, in accordo con l'associazione, di prevedere nel	
	corso di validità della convenzione modalità diverse di fornitura del cibo.	
	Articolo 7 – Coperture assicurative	
	Ogni responsabilità per danni che possono derivare al Comune o a terzi	
	(compresi gli utenti, gli operatori e i soci), a persone o a cose in relazione	
	7	

	allo svolgimento delle attività o per cause ad esso connesse o conseguenti,	
	è a carico dell'associazione.	
	L'Associazione garantisce al personale addetto alla gestione delle colonie	
	feline copertura assicurativa RCT/RCO di cui alla polizza n. _____ stipulata	
	con_____ in data_____, e che si impegna a rinnovare annualmente.	
	Articolo 8 – Rimborso annuale	
	Il Comune riconosce all'Associazione un rimborso spese fino ad un massimo	
	di euro 4.000,00.- (quattromila) annuali.	
	Il Comune si impegna a rimborsare le seguenti spese:	
	a) acquisto di materiale e attrezzature per l'apprestamento, l'igiene e la	
	pulizia delle colonie;	
	b) acquisto di cibo medicato, su prescrizione dell'A.P.S.S.;	
	c) dispositivi di protezione individuale per i volontari;	
	d) spese per cure veterinarie, autorizzate dall'azienda provinciale servizi	
	sanitari – unità operativa veterinaria;	
	e) spese di viaggio su base chilometrica agli associati che abbiano utilizzato	
	mezzi propri nel territorio comunale (rendicontati con apposita dichiarazione);	
	f) spese per coperture assicurative di volontari impiegati per la gestione delle	
	colonie sul territorio del comune di Ala.	
	Potrà essere riconosciuto il rimborso di maggiori oneri, a fronte di eventi	
	eccezionali e documentati, previa autorizzazione del Comune.	
	L'importo massimo sopra indicato potrà essere altresì rideterminato in	
	diminuzione, a fronte di minori spese accertate a carico dell'associazione.	
	Tutta l'attività sarà svolta sotto il monitoraggio ed assenso del competente	
	ufficio comunale.	

	Il Comune si impegna a rimborsare le spese sopra elencate, previa	
	presentazione di regolare richiesta di rimborso, accompagnata da una	
	relazione dell'attività svolta nel periodo di riferimento (potrà essere	
	presentata più di una richiesta durante l'anno) dalla quale emerga con	
	chiarezza l'ammontare complessivo delle spese sostenute, corredata da:	
	<ul style="list-style-type: none"> • rendiconto della distribuzione del cibo fornito dal Comune ai conduttori; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • censimento delle colonie feline con l'indicazione del numero di gatti 	
	complessivo e del numero di sterilizzati;	
	<ul style="list-style-type: none"> • presentazione delle fatture e/o giustificativi relativi ai costi sostenuti per 	
	le spese veterinarie e di altro genere;	
	Il Comune si riserva la facoltà di chiedere all'associazione eventuali	
	integrazioni/chiarimenti o documenti ritenuti utili alla verifica della relazione	
	annuale.	
	Il pagamento della/e fattura/e verrà effettuato entro 30 giorni dalla	
	presentazione delle stesse.	
	L'associazione si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
	cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.	
	Articolo 9 - Verifica e controlli degli interventi	
	Il Comune promuove con l'associazione un incontro a cadenza annuale di	
	verifica e controllo degli interventi effettuati, al quale potrà partecipare anche	
	l'A.P.S.S.	
	Per la risoluzione di particolari e specifiche problematiche, detto incontro	
	potrà essere allargato ad altri referenti di volta in volta specificatamente	
	individuati.	

	Il Comune terrà costanti rapporti con i referenti dell'associazione per	
	monitorare e registrare la presenza di nuove colonie feline ed evidenziare le	
	situazioni di criticità eventualmente segnalate dai cittadini che necessitano di	
	intervento (se si tratta di colonie).	
	Articolo 10 - Termini di validità della convenzione	
	La presente convenzione decorre dal 1 gennaio 2025 fino al 31 dicembre	
	2027, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno.	
	Il comune di Ala si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione	
	qualora sopraggiungano novità legislative in merito alla riorganizzazione	
	della materia e della gestione del fenomeno, previo congruo avviso.	
	Il Comune potrà risolvere altresì la presente convenzione in ogni momento,	
	previa diffida, per provata inadempienza, da parte dell'associazione, degli	
	impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non	
	quelli derivanti dalla liquidazione delle spese di cui all'articolo 6, sostenute	
	dall'associazione stessa, fino al ricevimento della diffida, fatto salvo quanto	
	previsto dal Codice Civile e dal Codice Amministrativo.	
	L'associazione può risolvere la presente convenzione previo avviso scritto	
	all'amministrazione di almeno 6 (sei) mesi.	
	La presente convenzione potrà essere rivista alla luce di novità legislative in	
	materia o all'insorgere di specifiche problematiche nel corso della validità	
	della stessa.	
	Articolo 11 - Codice di comportamento	
	L'associazione, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente	
	contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei	
	dipendenti pubblici, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 84	
	10	

	del 8 agosto 2023 e visibile sul sito istituzionale, ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.	
	Articolo 12 - Tutela della riservatezza	
	L'associazione è tenuta, come il Comune stesso, al rispetto e all'applicazione della normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. n. 196/2003). In relazione alle finalità sopra indicate, i dati del legale rappresentante dell'associazione e dei collaboratori verranno trattati dal Comune mediante strumenti manuali, informatici o telematici anche combinati tra loro, per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario e comunque nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla normativa vigente.	
	L'associazione autorizza espressamente il Comune al trattamento dei dati personali per le finalità indicate nella presente convenzione.	
	Articolo 13 - Registrazione convenzione	
	La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, Il comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.	
	Articolo 14 – Spese	
	Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente provvedimento, ad esclusione dell'IVA se dovuta, saranno assunte dall'associazione.	
	Ai sensi dell'art. 27 bis della tabella allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, il presente atto è esente da imposta di bollo.	
	Documento letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. n. 82/2005.	
	IL COMUNE DI ALA	L'ASSOCIAZIONE
	_____	_____